



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 2529 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA HEXA GREEN S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MESTRINA, 46/X NOALE (VE) PER LUTILIZZO DI N. 7 IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO RIFIUTI AI SENSI DELLART. 208 C. 15 DEL D.LGS. 152/2006. MODIFICA PER AGGIORNAMENTO AL DM 127/2024.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3/2000, come da ultimo modificata dall’art.16 della Legge Regionale n. 20/2007 che prevede, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027).

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare il comma 15 dell'art. 208 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- iii. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- iv. il DM n. 69 del 28.03.2018 "Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso - End of waste - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006";
- v. il DM n. 127 del 28.06.2024 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- vi. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- vii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti";
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono

stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- ix. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 "i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico" da parte dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

Premesso che:

- i. la ditta Hexa Green Srl è autorizzata all'esercizio di 7 impianti mobili con provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021;
- ii. in data 25.03.2025 acquisita agli atti con nota prot. n. 19736 del 25.03.2025, la ditta ha trasmesso istanza di rinnovo con modifica consistente nell'adeguamento normativo al DM 127/2024 e nella modifica delle prescrizioni 23, 55 e 65 del provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021;
- iii. la DGRV n. 499/2018 al punto 10 stabilisce che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di un impianto mobile debba pervenire non prima di 12 mesi ed almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima;
- iv. l'autorizzazione per la quale la ditta ha chiesto il rinnovo con varianti risulta scadere in data 22.07.2026 e che pertanto non sussistono i presupposti per richiederne il rinnovo;
- v. con nota acquisita al prot. n. 24237 del 11.04.2025 la Regione Veneto ritiene condivisibile la valutazione di non sostanzialità delle istanze di adeguamento al DM 127/2024, fermo restando l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAV in caso di modifiche ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuti "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. la scrivente Amministrazione ha ritenuto pertanto di considerare l'istanza acquisita al prot. n. 19736 del 25.03.2025 quale istanza di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- vii. con prot. n. 25886 del 17.04.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento con indizione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- viii. con prot. n. 31053 del 12.05.2025 è stata acquisita la richiesta di integrazioni da parte di ARPAV – USACE;
- ix. con nota prot. n. 32205 del 15.05.2025 è stata trasmessa la richiesta di documentazione integrativa, allegando la sopra citata nota di ARPAV USACE;
- x. con nota prot. n. 43562 del 25.05.2025 la ditta ha presentato le integrazioni richieste;
- xi. con nota prot. n. 49910 del 22.07.2025 è stata trasmessa la richiesta di pareri conclusivi ad ARPAV USACE e UECCR;

Dato atto che:

- i. la ditta ha chiesto l'adeguamento dell'operazione di recupero R5 per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127/2024 per i codici EER 010408, 010409, 010413, 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170904;
- ii. la ditta intende comunque mantenere l'operazione di recupero R5 ed R3 per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter del D.Lgs.n.152/2006 "caso per caso" secondo quanto già autorizzato con determina n. 1649 prot. n. 38252 del 20.07.2021;
- iii. con prot. n. 46044 del 07.07.2025 è stata acquisita la nota di ARPAV UECCR contenente *"indicazioni operative in merito al rilascio del parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 184-ter, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 a seguito della nota della Regione Veneto n. 2025/22240 sulle procedure per l'adeguamento al DM 127/2024"*;

- iv. l'attività di recupero R5 "caso per caso" ricade tra quelle previste al punto 4 "*EoW caso per caso con criteri definiti in un precedente parere rilasciato da ARPAV*" della citata nota ARPAV, secondo cui "*se il parere prevedeva codici EER diversi e/o utilizzi differenti da quelli del DM 127/2024 resta valido il parere già rilasciato, fino al rinnovo dell'autorizzazione e la linea di recupero aderente al DM 127/2024 può aggiungersi a quelle già autorizzate caso per caso*";

Ritenuto dunque, per quanto sopra, di non dover acquisire il parere obbligatorio e vincolante da parte di ARPAV UECCR ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

Sentito comunque Arpav UECCR per le vie brevi e ritenuto di stralciare dalla tabella EoW allegata i gruppi di rifiuti che per codice ed utilizzo rientrano in quanto previsto dal DM 127/2024;

Vista la prescrizione n. 23 del provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021 che riporta "*in caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato agli impianti di smaltimento o di recupero in impianti terzi, che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità*";

Considerato che in merito alla modifica della prescrizione di cui sopra la ditta ha chiesto che, nel caso di non conformità dei lotti di EoW (non conformità al test di cessione), sia prevista la possibilità di avviarli ad impianti di recupero o smaltimento debitamente autorizzati a riceverli, eliminando qualsiasi riferimento alla necessità di "*trattamenti idonei all'abbattimento degli inquinanti*";

Evidenziato che nel contributo istruttorio di ARPAV USACE acquisito al prot. n. 61687 del 10.09.2025 si ritiene che la prescrizione n. 23 debba mantenere la propria validità e che vada intesa come includente l'attività di discarica quale impianto "idoneo all'abbattimento degli inquinanti" qualora l'impianto medesimo rispetti i criteri costruttivi e gestionali fissati dal D.Lgs. 36/2003 che costituisce anche BATC per il trattamento;

Ritenuto dunque che la prescrizione n. 23 non debba essere modificata e che quindi la richiesta della ditta non possa essere accolta;

Vista la prescrizione n. 55 del provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021 che riporta "*In ogni singola campagna attività, ciascun lotto di produzione di "cessati rifiuti" dovrà essere ottenuto dal trattamento di un singolo lotto di produzione di rifiuti in ingresso (intendendo per "lotto di produzione" la popolazione di rifiuti avente stesso EER, stesso produttore e la medesima caratterizzazione analitica)*";

Considerato che in merito alla modifica della prescrizione di cui sopra la ditta ritiene che la stessa sia in contrasto con quanto indicato alla prescrizione n. 21 "*I rifiuti trattabili dall'impianto mobile oggetto della presente autorizzazione per l'ottenimento dei prodotti dovranno essere gestiti per gruppi omogenei ...*", che prevede che rifiuti aventi codice EER diverso (pur appartenenti allo stesso gruppo) possano essere trattati anche congiuntamente;

Ritenuto di condividere l'osservazione fatta dalla ditta e di eliminare pertanto la prescrizione n. 55;

Vista la prescrizione n. 65 del provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021 che riporta "*Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, l'impianto mobile di cui al presente provvedimento non può essere utilizzato presso altri impianti di recupero di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali*".

Considerato che in merito alla modifica delle prescrizione di cui sopra la ditta chiede che venga allineata con la formula "*Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa i soli messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali*", già adottata per altri impianti analoghi;

Ritenuto di acconsentire alla modifica della prescrizione n. 65 del provvedimento prot. n. 38252 del 20.07.2021;

Premesso che gli impianti mobili per i quali la Ditta richiede il rinnovo dell'autorizzazione risultano così identificabili:

Impianto n. 1:

Modello OM TRAK GIOVE

Casa costruttrice: “Officine Meccaniche Ponzano Veneto”

N° di matricola: 99B09500T

Potenzialità massima impianto: 295 t/ora

Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:

- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, depurati dalle frazioni indesiderate, tramite una tramoggia di carico (con capacità pari a circa 7 mc) dotata di alimentatore vibrante (Grizzly) con l' ultimo tratto conformato per la separazione dei materiali fini prima dell' ingresso in frantoio;
- Frantumazione dei rifiuti tramite mascelle a regolazione idraulica
- Separazione o recupero di altri rifiuti e deferrizzazione per l' eventuale separazione dei materiali metallici dai materiali in uscita dal frantoio
- Allontanamento dei materiali tramite nastro trasportatore;

Impianto n. 2:

Modello VAGLIO CMS 10 X 4

Casa costruttrice: “Hartl Crushtek”

N° di matricola: 22-225

Potenzialità massima impianto: 200 t/ora

- Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:
- Preliminare selezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, cavi elettrici legno e metalli;
- Separazione o recupero di altri rifiuti e deferrizzazione per l' eventuale separazione dei materiali metallici dai materiali in uscita dal frantoio
- Vagliatura dei rifiuti attraverso la sezione di vagliatura;
- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite una tramoggia di carico;
- Formazione delle miscele con le caratteristiche granulometriche desiderate tramite tavole granulometriche con fori di varie dimensioni
- Allontanamento dei materiali tramite i tre nastri trasportatori di scarico (1 principale, 2 laterali);

Impianto n. 3:

Modello TRITURATORE GRUPPO ELETTROGENO E GRU MARCA EFFER modello 6500 A2/2S

Casa costruttrice: “effer-satrind”

N° di matricola: 0108/ac017/37

Potenzialità massima impianto: 2.200 kg/ora

- Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:
- Preliminare selezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, cavi elettrici legno e metalli;

- Separazione o recupero di altri rifiuti e deferrizzazione per l' eventuale separazione dei materiali metallici dai materiali in uscita dal frantoio
- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite una tramoggia di carico;
- Allontanamento dei materiali tramite nastro trasportatore;
- Frantumazione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite mascelle a regolazione idraulica;
- Formazione delle miscele con le caratteristiche granulometriche desiderate tramite tavole granulometriche con fori di vari dimensioni.

Impianto n. 4:

Modello Vaglio a Tamburo modello SM518 PROFI DOPPSTADT

Casa costruttrice: “Werner Doppstad Umwelttechnik GmbH &Co.KG”

N° di matricola: 845

Potenzialità massima impianto: 80 mc/ora

- Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:
- Preliminare selezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, cavi elettrici legno e metalli;
- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite una tramoggia di carico;
- Vagliatura dei rifiuti tramite tamburo di vagliatura allo scopo di separare i materiali per pezzatura;
- Separazione o recupero di altri rifiuti e deferrizzazione per l' eventuale separazione dei materiali metallici dai materiali in uscita dal frantoio;
- Allontanamento dei materiali tramite nastro trasportatore;
- Formazione delle miscele con le caratteristiche granulometriche desiderate tramite tavole granulometriche con fori di varie dimensioni.

Impianto n. 5:

Modello Trituratore: TRH611

Casa costruttrice: “FRANZOI”

N° di matricola: 1030

Potenzialità massima impianto: 105t /ora

Il processo di trattamento dei rifiuti nell'impianto, risulta così schematizzabile:

- Preliminare elezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastici, cavi elettrici, legno, metalli;
- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite una tramoggia di carico;
- Frantumazione dei rifiuti nella sezione frantoio tramite mascelle a regolazione idraulica;
- Separazione o recupero di altri rifiuti e deferrizzazione per l' eventuale separazione dei materiali metallici dai materiali in uscita dal frantoio;
- Allontanamento del materiale tramite nastro trasportatore;
- Formazione delle miscele con le caratteristiche granulometriche desiderate tramite tavole granulometriche con fori di varie dimensioni .

Impianto n. 6:

Modello Trituratore Vaglio MCCLOSKEY R105 Mod. 105 Tracked

Casa costruttrice: "MCCLOSKEY international"

N° di matricola: 70489

Potenzialità massima impianto: 200 mc /ora

L'impianto è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri costituito da nebulizzatori.

Il processo di trattamento risulta così schematizzabile:

- Preliminare selezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, cavi elettrici, legno, metalli;
- Immissione dei rifiuti per tipologie omogenee, nel mezzo mobile tramite una tramoggia di carico
- Vagliatura dei rifiuti tramite griglie di vagliatura allo scopo di separare i materiali per pezzatura
- Allontanamento dei materiali tramite nastro trasportatore
- Formazione delle miscele con le caratteristiche granulometriche desiderate tramite tavole granulometriche con fori di varie dimensioni.

Tutti gli impianti sopra detti sono autorizzati ad eseguire l'operazione di recupero R5 di cui all' Allegato C alla parte IV del D.Lgs n. 152/2006 a carico dei rifiuti di cui del Decreto prot. n. 9814/2013.

Impianto n. 7:

Modello Trituratore DOPPSTADT BUFFEL DW 3060

Casa costruttrice: "DOPPSTADT"

N° di matricola: 331

Potenzialità massima impianto: 60 t /ora

L'impianto consiste in una macchina mobile destinata alla frantumazione di materiali legnosi di risulta da scavi, demolizioni e costruzioni.

Il processo di trattamento risulta così schematizzabile:

- Preliminare selezione dei rifiuti mediante eliminazione di materiali indesiderati quali plastiche, cavi elettrici, legno, metalli;
- Separazione della frazione di legno avente caratteristiche riconducibili all' all. X alla parte V del D.Lgs n. 152/2006 (Legno vergine), da quella con caratteristiche difformi (Legno trattato)
- Carico dei materiali direttamente sulla tramoggia dell'impianto, immessi per tipologie omogenee di rifiuti;
- Frantumazione del Materiale ;
- Deferrizzazione dei materiali ottenuti ai fini del loro recupero o smaltimento.
- Verifica delle caratteristiche dei materiali ottenuti ai fini del loro recupero o smaltimento. Il prodotto delle operazioni di frantumazione potrà essere: una MPS, un rifiuto destinato al recupero, rifiuto destinato allo smaltimento.

tutti i predetti processi di trattamento potranno essere attivati attraverso l'unione di una o più apparecchiature (impianti mobili propriamente detti e attrezzature accessorie) in unico impianto, ovvero utilizzandole anche contemporaneamente in differenti campagne di attività in aree diverse;

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 23.09.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

1. E' rilasciata, sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione definitiva in favore della Ditta Hexa Green Srl (C.F.: 04610960272) con sede legale a Noale (VE) in Via Mestrina, 46/X, per l'utilizzo degli impianti mobili di recupero di rifiuti, descritti in premessa e così individuati:

Impianto n. 1:

Modello OM TRAK GIOVE

Casa costruttrice: "Officine Meccaniche Ponzano Veneto"

N° di matricola: 99B09500T

Potenzialità massima impianto: 295 t/ora

Impianto n. 2:

Modello VAGLIO CMS 10 X 4

Casa costruttrice: "Hartl Crushtek"

N° di matricola: 22-225

Potenzialità massima impianto: 200 t/ora

Impianto n. 3:

Modello TRITURATORE GRUPPO ELETTROGENO E GRU MARCA EFFER modello 6500 A2/2S

Casa costruttrice: "effer-satrind"

N° di matricola: 0108/ac017/37

Potenzialità massima impianto: 2.200 kg/ora

Impianto n. 4:

Modello Vaglio a Tamburo modello SM518 PROFI DOPPSTADT

Casa costruttrice: "Werner Doppstad Umwelttechnik GmbH & Co.KG"

N° di matricola: 845

Potenzialità massima impianto: 80 mc/ora

Impianto n. 5:

Modello Trituratore: TRH611

Casa costruttrice: "FRANZOI"

N° di matricola: 1030

Potenzialità massima impianto: 105t /ora

Impianto n. 6:

Modello Trituratore Vaglio MCCLOSKEY R105 Mod. 105 Tracked

Casa costruttrice: "MCCLOSKEY international"

N° di matricola: 70489

Potenzialità massima impianto: 200 mc /ora

Impianto n. 7:

Modello Trituratore DOPPSTADT BUFFEL DW 3060

Casa costruttrice: "DOPPSTADT"

N° di matricola: 331

Potenzialità massima impianto: 60 t /ora

2. Sono autorizzate le seguenti operazioni di recupero di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006:

R3: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nella tabella allegata al presente provvedimento;

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al DM 127/2024;

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi al DM 69/2018;

R5: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nella tabella EoW allegata al presente provvedimento.

R12: consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di rifiuti da destinarsi a una delle operazioni indicate da R1 a R11,

per le tipologie di rifiuti individuate dai codici EER e per gli impianti di cui alla tabella sotto riportata:

CER	Descrizione	Operazioni Autorizzate Impianti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6	Operazioni Autorizzate Impianto n 7	EoW Normativa di riferimento
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco , diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5		DM 127/2024
010409	Scarti di sabbia e argilla	R5		DM 127/2024
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra , diversi da quelli di cui alla voce 010407	R5		DM 127/2024
030101	Scarti di sughero e corteccia	R3	R3	caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
030105	Segatura, trucioli residui di taglio , legno pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	R3	R3	caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
101208	Scarti di ceramica, mattoni , mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R5		DM 127/2024
150103	Imballaggi in legno	R3	R3	caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici , diversi da quelli di cui alla voce 161101	R12		
161106	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche diversi da quelli alla voce 161105	R12		
170101	Cemento	R5		DM 127/2024

170102	Mattoni	R5		DM 127/2024
170103	Mattonelle e ceramiche	R5		DM 127/2024
170107	Miscugli di cemento, mattoni , mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R5		DM 127/2024
170302	Miscugli bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5		DM 127/2024/DM 69/18
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5		DM 127/2024 e caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
170506	Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5		caso per caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5		DM 127/2024
170904	Rifiuti misti dell' attività di costruzione e demolizione , diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R5		DM 127/2024
191207	Legno	R3	R3	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
191302	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R5	R3	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
200138	Legno	R3	R3	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
200201	Rifiuti biodegradabili, limitatamente al rifiuto legnoso- rami e ramaglie –costituito da legno vergine	R3	R3	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata
200303	Residui della pulizia stradale , limitatamente a rifiuti piaggiati derivanti dalla pulizia dei litorali, composti principalmente da sostanze legnose vergine	R3	R3	caso secondo le indicazioni della tabella EoW allegata

3. La presente autorizzazione decorre dalla data di ricezione dello stesso e **scade il 22.07.2026**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire **almeno sei mesi prima della scadenza** e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.

4. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.
5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
6. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"* n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
7. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto del Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

Prescrizioni relative alle campagne di attività

8. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.
9. Per ciascuna campagna di attività, la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - a. Il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - b. Indicazione dell'impianto mobile utilizzato. È Ammesso l' utilizzo congiunto di uno o più degli impianti autorizzati che dovranno essere specificati nelle singole comunicazioni.
 - c. Cronoprogramma delle campagne oggetto della comunicazione;
 - d. I dati specifici inerenti all'attività: codice CER, quantità, provenienza e eventuale caratterizzazione analitica del rifiuto da trattare, anche con riferimento a quanto specificato nel relativo paragrafo del presente provvedimento; caratteristiche, destinazione e modalità di effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;
 - e. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - f. Le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - g. Indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto;
 - h. La documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
 - i. Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;

- j. Favorevole giudizio di compatibilità ambientale ovvero provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento delle relative procedure; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività dovrà essere allegata una relazione di compatibilità ambientale contenente la descrizione dei potenziali impatti ambientali e delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento;
- k. Oneri istruttori e garanzie finanziarie previste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività;
- l. Eventuali altre informazioni richieste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti da trattare

- 10. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati con l'impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica.
- 11. Il conferimento senza analisi finalizzata alla caratterizzazione di pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, può essere ammesso con riferimento secondo le specifiche regolamentazioni locali; ad esempio in Regione Veneto si faccia riferimento alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- 12. Nel caso in cui nei rifiuti da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
- 13. Per le campagne di attività nelle quali verrà effettuata l'attività di recupero per l'ottenimento di EoW, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3 (caso per caso):
 - a. R5 di rifiuti aventi codici CER non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell'All.1 Sub all. 1 del D.M. 05.02.1998 per la specifica destinazione di rilevati e sottofondi stradali e/o recuperi ambientali, e per i quali la cessazione della qualifica di rifiuto avviene esclusivamente caso per caso, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, alla comunicazione della campagna dovrà essere allegata una valutazione del responsabile tecnico delle caratteristiche dei rifiuti, stimandone l'attitudine ad ottenere frazioni inerti di adeguate caratteristiche geotecniche. La valutazione dovrà essere basata anche su prove di laboratorio, e dovrà, tra l'altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all'utilizzabilità dei prodotti da esso derivati.
 - b. R5 di rifiuti provenienti da siti di bonifica/MISE e per i quali la cessazione della qualifica di rifiuto avviene esclusivamente caso per caso, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente provvedimento, fermo restando quanto riportato al punto a), alla comunicazione della campagna dovranno essere allegate analisi consistenti nel test di cessione per verificare il rispetto dei limiti di cui all'All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché l'analisi sul tal quale per verificare il rispetto dei limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto;
 - c. R3 di rifiuti aventi codici CER diversi da quelli previsti dal paragrafo 9.2 del D.M. 05.02.1998, la Ditta dovrà dimostrare, mediante idonea documentazione tecnica allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, la fattibilità del recupero con riferimento all'ottenimento di materiali aventi requisiti conformi a quelli indicati nella tabella di cui al punto 2;
- 14. In sede di campagna l'Autorità competente potrà valutare l'effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in ingresso, in relazione al processo/sito di produzione del rifiuto da trattare.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.127/2024

15. Le attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024 per le tipologie di rifiuti indicate nella tabella di cui al punto 2 devono rispettare le disposizioni previste nel medesimo DM.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n.69/2018

16. L'operazione di recupero R5 del EER 170302, in alternativa al DM 127/2024, potrà rispettare le disposizioni del DM 69/2018.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 comma 3

17. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina **End of Waste** di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e gli standard tecnici e ambientali sono individuati nella **tabella "End of Waste" allegata** al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e delle ulteriori caratteristiche specificate dal punto 28 al punto 36.
18. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione dovranno garantire l'ottenimento dei cessati rifiuti aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nella tabella di cui al punto precedente.
19. Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione di dimensione massima di 3000 mc, secondo quanto previsto dagli standard tecnici ambientali e prestazionali, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella "tabella EoW", e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione dell'Organo di controllo.
20. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
21. L'attività di recupero e la produzione di cessati rifiuti è vincolata all'assenza di fibre e frammenti di amianto.
22. I rifiuti trattabili dagli impianti mobili oggetto della presente autorizzazione dovranno essere gestiti per gruppi omogenei, come individuati nella tabella allegata al presente provvedimento.
23. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
24. In caso di non conformità per aspetti di ecocompatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero in impianti terzi, che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
25. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, ove previsto dal Regolamento n. 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marchiatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
26. L'Amministrazione competente per la campagna valuterà la congruità del tempo massimo di permanenza. In caso di superamento del termine, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Arpa territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.
27. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i cessati rifiuti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione secondo quanto indicato nell'allegata tabella "END OF WASTE".

Gruppo Ia) terre e rocce

28. Per il codice CER 170504 *Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*, il processo di recupero, consistente nell'attività meccanica di frantumazione e/o vagliatura tramite i macchinari mobili, e la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuati come di seguito riportato.

Dovrà essere effettuata una analisi preliminare sul rifiuto da trattare, per:

- accertare l'assenza di fibre e frammenti di amianto;
- accertare la conformità dell'analisi sul tal quale con le CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. n. 152/06 (Colonna A o B);
- accertare la conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui all'All. 3 al DM 05/02/98.
- determinare l'entità della frazione grossolana (passante al vaglio > 2 mm).
- accertare la percentuale di materiali di riporto antropici con la metodologia di cui al DPR 120/2017;

In funzione del contenuto di frazione grossolana e di materiali di riporto di natura antropica si distinguono le seguenti casistiche:

- 1) Nel caso in cui la frazione grossolana sia < 50% e il contenuto di materiali antropici sia < 20 %, le terre cessano la qualifica di rifiuto tal quale, per gli utilizzi previsti della UNI 11531-1 o DPR 120/17.
- 2) Nel caso in cui la frazione grossolana sia prevalente (indicativamente > 50% in peso) e il contenuto di contenuto di materiale antropico sia < 20% rifiuto potrà essere sottoposto ad operazioni di vagliatura .
- 3) Nel caso in cui il contenuto di materiale antropico sia > 20% rifiuto dovrà essere sottoposto ad operazioni di vagliatura .

Nei casi 2 e 3 da queste operazioni di vagliatura si otterranno le seguenti frazioni:

- a. una frazione a granulometria fine - "terra", che, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà rispettare i seguenti requisiti e potrà essere utilizzata solo per usi non legati :
 - Contenuto di materiali antropici < 20%
 - Conformità dell'analisi sul tal quale con le CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 (Colonna A o B);
 - Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98.
 - Rispetto dei parametri prestazionali previsti dalla norma UNI 11531-1 o DPR 120/2017, in funzione degli utilizzi previsti.
- b. una frazione a granulometria grossolana, che per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovrà rispettare i requisiti di seguito riportati, distinti a seconda dell'origine antropica o naturale di tale frazione:

Antropica: nel caso in cui la frazione grossolana sia costituita da aggregati di origine prevalentemente antropica o mista antropica e naturale, gli aggregati, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184- ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98, incluso il parametro COD nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali;
- Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali dovrà altresì essere attestato il rispetto dei limiti di colonna A/B della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in funzione

della destinazione urbanistica del sito di utilizzo e la presenza massima di materiale antropico pari al 20%. In sede di campagna, dovrà essere valutata la compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche, nonché la presenza di apposito progetto approvato dall'autorità competente.

- Nel caso di utilizzo degli aggregati per miscele legate con legante idraulico dovrà essere effettuato un test di cessione a pH variabile in funzione della percentuale di legante addizionato, attestando la conformità ai limiti dell'allegato 3 al D.M. 05.02.98.
- Rispetto dei parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

Naturale: nel caso in cui la frazione grossolana sia costituita da sassi, ciottoli da utilizzare come materiale naturale, ottenibile quando dall'analisi preliminare sia emersa l'assenza di materiali antropici, i materiali litoidi separati tramite vagliatura ed eventualmente frantumati cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il rispetto dei soli parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

29. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti della colonna B di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e le partite di terre e rocce colonna A dovranno essere gestite separatamente da quelle entro colonna B.
30. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che contengono fibre e/o frammenti di amianto.

Gruppo Ib) Fanghi di dragaggio

31. Per il codice **CER 170506** *Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 170505*, il processo di recupero, consistente nell'attività meccanica di frantumazione e/o vagliatura tramite i macchinari mobili, e la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuati come di seguito riportato.

Dovrà essere effettuata una analisi preliminare sul rifiuto da trattare, per ogni cantiere al fine di accertare il rispetto delle seguenti caratteristiche:

- Materiale composto da limi, argille, sabbie e ghiaie con contenuto in acqua < 80%, idrocarburi totali < 30 mg/kg SS, PCB < 0,01 mg/kg SS, IPA < 1 mg/Kg SS, pesticidi organoclorurati < 0,01mg/kg SS, coliformi fecali < 20 MPN in 100 ml; salmonelle assenti in 5000 ml;
32. Le frazioni fini composte da sabbia, limo e argille possono seguire il percorso della frazione a granulometria fine (terra) delle terre e rocce di cui al Gruppo I a), ovvero possono cessare la qualifica di rifiuto per gli utilizzi previsti dalla UNI 11531-1 o DPR 120/2017, qualora:
 - Rispettino i limiti di colonna A/B della Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.Lgs n. 152/2006.
 - Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98
 - Abbiano un contenuto di materiale antropico < 20 %.
 33. In presenza significativa di scheletro, frazione > 2 mm superiore al 50% indicativamente, i fanghi potranno essere vagliati, qualora l'umidità del materiale sia compatibile con l'utilizzo previsto. Le frazioni ottenute dalla vagliatura per cessare la qualifica di rifiuto dovranno rispettare i requisiti prestazionali e ambientali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento del gruppo I a).

Gruppo II Rifiuti da attività di bonifica.

34. Al fine di cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i del CER 191302 *Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301* dovranno essere verificati i seguenti requisiti:
 - Conformità del test di cessione con metodica e limiti di cui al DM 05/02/98;

- Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali, riempimenti e colmate non afferenti ad opere infrastrutturali dovrà altresì essere attestato il rispetto dei limiti di colonna A/B della tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in funzione della destinazione urbanistica del sito di utilizzo;
- In sede di campagna, dovrà essere valutata la compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche, nonché la presenza di apposito progetto approvato dall'autorità competente;
- Nel caso di utilizzo degli aggregati per miscele legate con legante idraulico dovrà essere effettuato un test di cessione a pH variabile in funzione della percentuale di legante addizionato, attestando la conformità ai limiti dell'allegato 3 al D.M. 05.02.98.
- Rispetto dei parametri prestazionali indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, per gli utilizzi ivi previsti.

Gruppo III rifiuti di legno per la produzione di cippato.

35. Per i codici di cui al Gruppo III indicati nella tabella allegata al presente provvedimento, il processo di recupero, consistente nell'attività di selezione cernita e riduzione volumetrica tramite i macchinari mobili, e la verifica della cessazione della qualifica di rifiuto dovranno essere effettuati nel rispetto della Norma UNI EN ISO 17225-1 prospetto 5 e Allegato X, parte II, sez. 4 , punto 1 lecc. C) e d) della parte V del D.Lgs n. 152/20.
36. Per la produzione di cippato da avviare a recupero energetico, in sede di approvazione campagna dovrà essere redatta una procedura per la "Gestione del materiale ligneo" nei cantieri mobili in cui vengano definiti i criteri e le modalità utilizzati per la distinzione del legno vergine dal legno non vergine.

Regolamento REACH

37. Si dà atto che gli aggregati riciclati per usi non legati di cui alla "Tabella END OF WASTE" sono esentati dalla registrazione ai sensi del Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH) in quanto articoli, a meno che le sostanze estremamente preoccupanti siano presenti in concentrazione superiore allo 0,1% in peso. Della eventuale condizione di esenzione dalla registrazione, dovrà essere data evidenza delle verifiche effettuate per ciascun lotto di cessato rifiuto in uscita.
38. Gli aggregati naturali provenienti dalla lavorazione del rifiuto EER 170504 Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 di cui al Gruppo IV a) della "Tabella END OF WASTE" sono esentati dalla registrazione. Agli aggregati ed alle terre a granulometria fine, si applicano le disposizioni di cui al punto precedente per la verifica delle condizioni di esenzione.
39. Cessata la qualifica di rifiuto per il CER 170302 sul prodotto conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti gli adempimenti di cui al Regolamento EU 1907/2006 e s.m.i (REACH).

Sistema di gestione

40. Il Sistema di gestione ambientale utilizzato è quello adottato dalla ditta internamente, il quale garantisce la tracciabilità dei flussi e il relativo controllo. La procedura del Sistema di gestione che consente di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione degli End of Waste è presente nella relazione tecnica allegata all'istanza.
41. Copia delle sopra citate procedure dovrà essere conservata presso il sito unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta.

Dichiarazione di conformità

42. La dichiarazione di conformità dei cessati rifiuti ai sensi del DM 127/2024 e DM 69/2018 dovranno essere conformi a quanto previsto dalla relativa norma.
43. La dichiarazione di conformità per i cessati rifiuti "caso per caso" dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000.

La dichiarazione di conformità per i cessati rifiuti deve avere i seguenti contenuti:

- la Ragione sociale del produttore;
- il lotto di riferimento;
- il riferimento ai rapporti di prova;
- lo specifico utilizzo.

Ulteriori prescrizioni gestionali

44. Il tempo massimo di permanenza all'interno del sito di tutti i cessati rifiuti prodotti nell'ambito della campagna mobile, tenuto conto della natura non soggetta a deperibilità, può essere ricondotto agli spazi disponibili in cantiere ed alla seguente tabella:

GRUPPO	Tempi di stoccaggio dei cessati rifiuti
Gruppo Ia – caso per caso	12 mesi dalla data di produzione alla data di utilizzo
Gruppo Ib – caso per caso	90 giorni dalla data di produzione alla data di utilizzo
Gruppo II – DM 127/2024 e DM 69/2018	subordinati alla capienza massima e alle modalità approvate per singola campagna approvata
Gruppo III	2 mesi dalla data di produzione alla data di utilizzo

45. Non sono autorizzati con il presente atto eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso all'impianto mobile, che rimangono interamente in capo al produttore dei rifiuti stessi.
46. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. 185 bis del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i..
47. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero dovranno essere classificati codificati con i codici EER 19.12.XX.
48. Ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006 è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
49. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
50. I rifiuti ottenuti a seguito del trattamento di recupero R12 dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati per la successiva operazione di recupero finale.
51. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili o in cumuli, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
52. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- a) sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - a. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - b. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;

- c. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - d. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
53. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

DISPOSIZIONI GENERALI

54. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa la sola messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
55. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
56. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di non operatività dell'impianto.
57. Devono essere rispettate tutte le norme relative agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 in relazione alla gestione dei rifiuti (registri, formulari di trasporto, MUD, comunicazioni, eventuali autorizzazioni agli stoccaggi, ecc.).
58. Presso la sede legale dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
59. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non dovranno costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non dovranno creare rischi per le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
60. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. n. 152/2006.
61. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
62. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
63. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
64. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta

modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dagli interessati.

65. Il responsabile tecnico deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
66. La dichiarazione di cui al punto precedente deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, entro **7 giorni** dalla variazione medesima.
67. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
68. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
69. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
70. Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta HEXA GREEN srl, all'A.R.P.A.V. UECCR ed ARPAV USACE, alla Regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D02_REV01